



COMUNE DI VECCHIANO

Provincia di Pisa

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 19 del 30-03-2017

OGGETTO: ALIQUOTE IMU ANNO 2017 – APPROVAZIONE

=====
L'anno **duemiladiciassette** e questo dì **trenta** del mese di **marzo** alle ore **16:00**, nella sala consiliare "S. Pertini" sita a Vecchiano, Via Barsuglia 209, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in adunanza pubblica ed in prima convocazione, in conseguenza di determinazioni prese dal SINDACO **ANGORI MASSIMILIANO** previa la trasmissione degli inviti scritti come da referto di cui agli atti a termini di legge.

Nome	Presente / Assente
DEL ZOPPO LORENZO	P
ANGORI MASSIMILIANO	P
AGOSTINI SARA	P
BIONDI LARA	P
CANARINI MINA	P
COLI BIANCAMARIA	P
FATTICCIONI ENZO	A
GIANNOTTI SARA	P
LELLI ANDREA	P
MATTONAI ALICE	P
NICOLINI MICHELE	P
PANICUCCI ALBERTO	P
BALDONI ANGELA	A
CAVALLETTI CHIARA	A
DI BASCO ALESSIO	P
LUPERINI STEFANO	P
TAMBURINI NICOLA	P

Al momento dell'appello sono presenti Consiglieri N° 14 e assenti 3

Partecipa **Spatarella Dott. Fulvio**, Segretario Comunale.

Il dott. **ANGORI MASSIMILIANO** nella sua veste di SINDACO assume la Presidenza, e constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta e valida la seduta previa designazione a **scrutatori** dei Consiglieri:

PANICUCCI ALBERTO, COLI BIANCAMARIA e TAMBURINI NICOLA

Invita, quindi, il Consiglio Comunale a discutere e deliberare sugli oggetti compresi nell'ordine del giorno della presente adunanza

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che dopo l'appello, alle ore 16,30, è entrata la consigliera Baldoni. I presenti salgono a 15 e restano assenti Faticcioni e Cavalletti.

Assistono alla seduta: la dott.ssa Cristina Paolicchi in rappresentanza di SEPI e il presidente di GEOFOR dott. Fortini

**Sentito il Sindaco che illustra i vari punti dal n. 2 al n. 15 iscritti all'ordine del giorno che costituiscono la "manovra finanziaria" strettamente collegata all'approvazione del bilancio di previsione 2017/2019;
Segue la discussione congiunta sui punti suddetti, con gli interventi come sotto sinteticamente indicati e fedelmente riportati nel verbale di seduta, mentre la votazione e le eventuali dichiarazioni di voto verranno effettuate separatamente su ciascun punto esaminato**

Sentite le illustrazioni degli assessori Del Zoppo, Canarini, Biondi, Lelli, Nicolini e del Sindaco;

Uditi gli interventi del presidente di GEOFOR dott. Fortini e della dott.ssa Paolicchi in rappresentanza di SEPI

Sentite le richieste di chiarimenti avanzate a più riprese dal consigliere Luperini e le risposte fornite dalla dott.ssa Paolicchi e dal Sindaco;

Ascoltati i successivi interventi dei consiglieri Tamburini, Giannotti, del Sindaco, di Baldoni, Agostini e Biondi.

Premesso che:

- l'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell'Imposta Unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto:

- l'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011 e sue successive modifiche e integrazioni e le altre disposizioni vigenti in materia di IMU;
- l'art. 1 comma 702 della legge 147/2013 secondo cui l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

Considerato che le richiamate modifiche alla disciplina dell'IMU hanno inciso sulla struttura dell'imposta e sul relativo gettito, disponendo a partire dal 2014, tra l'altro, la esclusione dall'imposta per le seguenti fattispecie:

- abitazione principale (categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7) e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7);

- unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unico immobile, non locato, posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia;
- fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola;

Considerato, inoltre, che l'art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011 consente di modificare le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU); in particolare:

- il comma 6 prevede la possibilità di variare l'aliquota di base, pari allo 0,76%, nei limiti di 0,3 punti percentuali;
- il comma 7 consente di modificare, nei limiti di 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e le relative pertinenze;

Considerato altresì che l'art. 1, della legge 28/12/15, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ha introdotto nuove esclusioni e riduzione in materia di IMU, che riguardano:

- al comma 10, l'introduzione della riduzione del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
- al comma 13, l'introduzione dell'esenzione per i terreni agricoli di proprietà e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
- al comma 15, l'estensione dell'esclusione agli immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- al comma 53, l'introduzione della riduzione al 75 per cento per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431;
- l'art. 1 comma 21 ha disposto la determinazione tramite stima diretta, tenendo conto degli elementi di stretta rilevanza immobiliare, della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E.

Visto che il Regolamento IUC è stato modificato al fine di adeguarlo alle suddette disposizioni legislative, con deliberazione consiliare n. 25 del 18/04/2016;

Considerato che art. 1, comma 26, della legge 28/12/15, n. 208, stabilisce che al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui si prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.

Considerato altresì che l'art. 1, comma 42, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232

(Legge di Stabilità 2017), ha confermato anche per l'anno 2017 la sospensione dell'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

Richiamata la propria deliberazione n. 24 del 18/04/2016, esecutiva, con la quale sono state approvate le aliquote per l'applicazione in questo comune dell'Imposta Municipale Propria con decorrenza 01.01.2016;

Considerato altresì che, per il mantenimento degli equilibri generali del bilancio di previsione 2017 e per garantire il livello qualitativo e quantitativo dei servizi e delle attività che l'Amministrazione Comunale intende realizzare nel triennio 2017-2019 si rende necessario approvare le aliquote IMU come più avanti dettagliato;

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine;
- l'art. 13, comma 13 bis, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che la deliberazione di approvazione delle aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;
- l'art. 5, comma 11, della Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244, che ha differito al 31.03.2017 l'approvazione del Bilancio di Previsione 2017 per gli Enti Locali;
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Dirigente del settore 1, incaricato dal sindaco con decreto 27/2016, espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma, del D. Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. 174/2012 convertito in L. n. 213/2012;

Atteso che il Sindaco pone in votazione l'approvazione del punto in discussione, con il seguente risultato:

Presenti	15
votanti	11
favorevoli	11
astenuti	4 (Baldoni, Di Basco, Luperini e Tamburini)

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato:

1) di confermare le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno d'imposta 2017 nelle seguenti misure:

- Aliquota ordinaria nella misura del	1,06 %
---------------------------------------	--------

ad esclusione delle fattispecie sotto riportate per le quali sono determinate le aliquote che seguono:

1)	immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	0,96%
2)	Abitazioni principali relative a fabbricati accatastati o accatastabili in cat. A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze	0,60%
3)	Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, quando il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con ISEE superiore a € 15.000,00 annui. La riduzione non si applica ai fabbricati accatastati o accatastabili nelle categorie A/1, A/8 e A/9. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare è prevista una riduzione del 50% della base imponibile	0,86%

2) di dare atto che le aliquote disposte con la presente deliberazione si rendono necessarie sia per il mantenimento degli equilibri generali del bilancio di previsione 2017 che per garantire il livello qualitativo e quantitativo dei servizi e delle attività che l'Amministrazione Comunale intende realizzare nel triennio 2017-2019;

3) di demandare al Servizio "Programmazione economico finanziaria e controllo di gestione" la pubblicazione delle nuove aliquote nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

SUCCESSIVAMENTE IL CONSIGLIO COMUNALE

ritenuto necessario procedere con urgenza, stante la necessità di rispettare i termini previsti per la pubblicazione del presente atto sul "Portale del federalismo fiscale", con separata votazione resa e verificata nei modi di legge che dato il seguente esito:

Presenti	15
votanti	11
favorevoli	11
astenuti	4 (Baldoni, Di Basco, Luperini e Tamburini)

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del decreto legislativo n. 267 del 2000.



COMUNE DI VECCHIANO

Provincia di Pisa

U.O. Segreteria e Affari Generali

**PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 c. 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO
18/8/2000 N. 267, COME MODIFICATO DAL D.L. 174/2012 (convertito in
L. 213/2012)**

SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ALIQUOTE IMU ANNO 2017- APPROVAZIONE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE

(Dr. Fulvio Spatarella)

V CB _____

*Acquisita la verifica del Responsabile, si esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità contabile.*

IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE

(Dr. Fulvio Spatarella)

Verbale fatto e sottoscritto.

**IL SINDACO
(dott. ANGORI MASSIMILIANO)**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Spatarella Fulvio)**

=====
Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data _____ e per 15 gg. consecutivi.

Vecchiano, _____

L'INCARICATO

=====
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ e che contro la medesima non sono stati presentati reclami.

L'INCARICATO

=====
E S E C U T I V I T A'

La presente deliberazione è stata **dichiarata eseguibile d'urgenza** ai sensi dell'art. 134 - comma 4° del Decreto Legislativo 18/8/2000 N° 267
